STUDIO STEFANO PARISI

PASSIONE PER L'ECCELLENZA

INDICE

PRESENTAZIONE
PAG. 5

VANTAGGI
PAG. 7

GESTIONE DEL CREDITO
PAG. 9

RECUPERO CREDITI
PAG. 11

INFO COMMERCIALI
PAG. 15

CESSIONE DEL CREDITO
PAG. 17

STUDIO LEGALE
PAG. 21

BANCHE DATI E PROTESTI
PAG. 23

FAQ
PAG. 25

PRESENTAZIONE

Siamo uno Studio innovativo con sede a **Cervignano del Friuli** (Udine), che offre una serie di servizi per la gestione e l'ottimizzazione del credito.

Dai privati alle imprese chiunque può rivolgersi con la consapevolezza e la serenità di poter contare su professionisti affidabili, competenti e qualificati al fine di avere un interlocutore unico per la gestione delle più diverse tipologie di pratiche.

Il nostro Studio si avvale della collaborazione di una rete capillare di professionisti specializzati operante su tutto il territorio nazionale in campo Stragiudiziale, Legale e Giudiziale.

Grazie a una pluriennale e consolidata esperienza, il nostro Studio è in grado di offrire una gamma completa di servizi che vanno dalla **Gestione e Recupero del Credito**, all'**area Legale**, a quella relativa alla **Cessione del Credito Pro Soluto** e alla **Consulenza su Banche Dati e Protesti.**

Lo Studio Stefano Parisi opera sul territorio nazionale con regolare Licenza di Pubblica Sicurezza n. 13/B P.A.S.I. / 2009 rilasciata dal Questore di Udine.

La Nostra professionalità è al Vostro servizio per cercare di soddisfare ogni Vostra esigenza.

VANTAGGI

L'attività del Nostro Studio è finalizzata a **creare liquidità** mediante il rapido ed efficace incasso in via stragiudiziale dei Vostri crediti insoluti, risparmiando su spese e tempi Legali e permettendo alla vostra impresa di restare focalizzata sul business aziendale primario.

Professionalità, **tempestività** e soprattutto l'impiego di **personale qualificato**, organizzato in una rete esattoriale di professionisti che operano direttamente sul campo e costantemente formati in ambiti tecnico/psicologici; ciò consente di ottenere elevate performance nella recuperabilità dei crediti in Italia (oltre il 70% nei primi tre mesi di lavorazione – avvalorate da continue statistiche e rendiconti informativi).

A differenza delle società di recupero crediti tradizionali, i nostri clienti hanno a disposizione una struttura investigativa propria, uno studio legale specializzato e un collegamento alle più moderne banche dati informative per l'ottenimento di notizie ad ampio raggio circa la reperibilità e le condizioni economico-patrimoniali del debitore, con un controllo totale dei costi diretti ed indiretti e la definizione in tempi brevi delle pratiche di recupero crediti.

In caso di mancata riscossione del credito nelle fasi di intervento stragiudiziale, si è quindi in grado di valutare l'opportunità di suggerire un'azione Giudiziaria, nel caso in cui vi sia ragionevole certezza di capienza patrimoniale dello stesso o, in caso di inesigibilità del credito, la possibilità di ottenere benefici fiscali previo rilascio dell'idonea documentazione.

VELOCITA'

Lo Studio Stefano Parisi garantisce una rapida gestione di pratiche e procedure pianificate, con un notevole risparmio di tempo rispetto all'azione Giudiziaria condotta tramite gli studi legali tradizionali.

QUALITA' & PROFESSIONALITA'

La decennale esperienza dei nostri professionisti costantemente formati e coordinati nei diversi ambiti di competenza, insieme all'utilizzo di mezzi e sistemi all'avanguardia, garantisce una sempre maggiore qualità traducibile in elevate performance professionali e flussi di gestione semplificati.

RISPARMIO

I nostri servizi professionali permettono di ridurre i costi, migliorando il flusso di cassa e riducendo il tempo di esposizione finanziaria della tua azienda. Allo stesso tempo, il nostro servizio di recupero crediti porta a una diminuzione del numero delle insolvenze e a una successiva riduzione degli oneri fiscali sui crediti iscritti a bilancio, il tutto con un totale controllo dei costi diretti ed indiretti dei servizi.

BENEFICI FISCALI

In caso di inesigibilità del credito, la tua azienda potrà ottenere comunque dei benefici fiscali in seguito al rilascio di idonea documentazione o ridurre gli oneri fiscali sui crediti iscritti a bilancio.

CHIAREZZA & TRASPARENZA

Sarai costantemente informato sull'operato dello Studio Stefano Parisi tramite accurate statistiche e rendiconti informativi riguardo le azioni di recupero, oltre che precise relazioni e ricevute di incasso. I nostri professionisti provvederanno inoltre ad offrire una continua collaborazione e consulenza anche in caso di mancata esazione.

OUTSOURCING

Esternalizzare la gestione del credito permette di risparmiare sui costi di gestione e formazione del personale, affidandosi a professionisti del settore e concentrando così le risorse interne della tua impresa verso i processi aziendali primari.

I COSTI DI GESTIONE DEL CREDITO

PERDITA SUI CREDITI
(mancato incasso a fine lavorazione)

+

COSTI SOSTENUTI PER IL RECUPERO

Il nostro Cliente sostiene minori costi nel momento in cui lo STUDIO STEFANO PARISI gestisce il recupero e la gestione del credito.

Questo avviene, come esemplificato nei grafici a fianco, grazie al Sistema Professionale Recupero Crediti che garantisce benefici nettamente migliori rispetto al recupero "fai da te".

Percentuale di successo sul recupero "**fai da te**"

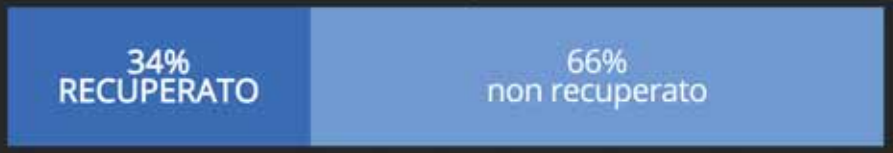

Percentuale di successo tramite
Sistema Recupero Crediti Studio Stefano Parisi

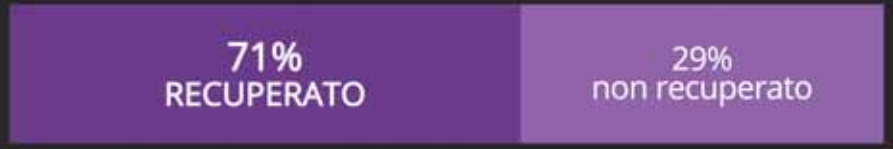

GESTIONE DEL CREDITO

Lo Studio Stefano Parisi offre un servizio completo di gestione del credito finalizzato a creare liquidità tramite il rapido ed efficace **incasso in via stragiudiziale dei vostri crediti insoluti**.

Differentemente dalle società di recupero crediti tradizionali, il nostro studio si avvale di una **struttura investigativa interna**, di uno **studio legale specializzato** e di un collegamento alle più moderne **banche dati informative**, che garantiscono l'acquisizione di notizie aggiornate riguardo la reperibilità e le condizioni economico-patrimoniali del debitore.

Qualora non fosse possibile riscuotere il credito tramite la fase stragiudiziale, lo Studio Stefano Parisi offre la propria consulenza, suggerendo al cliente l'opportunità di un'azione giudiziaria, nel caso ci sia ragionevole certezza di capienza patrimoniale dello stesso.

GESTIONE DEL CREDITO

schema operativo

01

PREVENTIVO E CONFERMA ORDINE

Informazioni commerciali preventive

02

EMISSIONE FATTURA

Consegna del servizio/merce
con conseguente
emissione della fattura

03

GESTIONE DEL CREDITO *PRIMA* DELLA SCADENZA FATTURA

- Individuazione degli interlocutori di competenza
- Verifica conformità ordine e fornitura
- Verifica completezza documenti
- Rilevazione eventuali difformità
- Individuazione disponibilità finanziaria

04

SCADENZA PAGAMENTO

Termine ultimo di pagamento del
prodotto/servizio da parte del cliente

05

GESTIONE DEL CREDITO *DOPO* LA SCADENZA FATTURA

- Verifica contabile avvenuto pagamento
- Monitoraggio rispetto agli impegni assunti
- Verifica validità documentazione di pagamento
- Piani di rientro ed accettazione; verifica possibilità di ricezione titoli di credito (assegni, cambiali)
- Verifica incassi non sufficientemente documentati
- Individuazione insolventi ed eventualmente passaggio alla fase di RECUPERO CREDITI

06

RECUPERO CREDITI

- Ricerca contatto con il debitore ed eventuale azione di rintraccio
- Riconoscimento eventuali difformità non gestite precedentemente
- Azione di messa in mora del debitore e richiesta di pagamento
- Pressione sul debitore proporzionata alla vulnerabilità del cliente (attività ad intensità crescente)

07

AZIONE LEGALE

- Diffida legale
- Analisi sulla fattibilità di un'azione legale successiva
- Decreti ingiuntivi, atti di precetto e azioni esecutive (pignoramento)

08

CESSIONE CREDITO PRO SOLUTO

- Analisi e preparazione della documentazione necessaria alla cessione
- Cessione pro-soluto nel rispetto di tutte le normative vigenti

RECUPERO CREDITI

Il nostro **SISTEMA PROFESSIONALE RECUPERO CREDITI®** nasce dalla combinazione della documentazione epistolare cartacea (raccomandate, telegrammi, PEC e fax), integrata con recupero telefonico e l'azione domiciliare dell'esattore.

Questo servizio è pensato in funzione delle diverse tipologie di crediti ed è caratterizzato dalla sinergia di differenti attività organizzate in una o più fasi in sequenza. In questo modo il costo di gestione di ogni posizione dipende dalla misura degli interventi necessari per raggiungere l'obiettivo finale.

La diversa lavorazione dei crediti, in funzione dell'importo e dell'anzianità degli stessi, vi così consente di ottenere il **massimo controllo sul budget di spesa**.

DECRETO LEGISLATIVO 231/02

DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231

(in Gazz. Uff., 23 ottobre, n. 249).

Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Articolo 1-Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per:

a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;

c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;

b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;

c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione;

d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;

e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;

f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 1993.

Articolo 3-Responsabilità del debitore

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Articolo 4-Decorrenza degli interessi moratori

1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo il disposto dei commi 3 e 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono,automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

3. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile(1).

4. Le parti, nella propria libertà contrattuale, possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e rispettino i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle attività produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti deteriorabili specifici.

Articolo 5-Saggio degli interessi

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi .

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (1).

Articolo 6-Risarcimento dei costi di recupero

1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. 2. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.

Articolo 7- Nullità

1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.

3. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.

Articolo 8-Tutela degli interessi collettivi

1. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL),prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 7, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

3. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.

Articolo 9-Modifiche al codice di procedura civile

1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso";

b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi".

3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".

Articolo 10-Modifiche alla legge 18 /06/ 1998, n. 192

1. All'articolo 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3 è così sostituito: "In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini.".

Articolo 11-Norme transitorie finali

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

2. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.

3. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

SCHEMA FLUSSO RECUPERO CREDITI

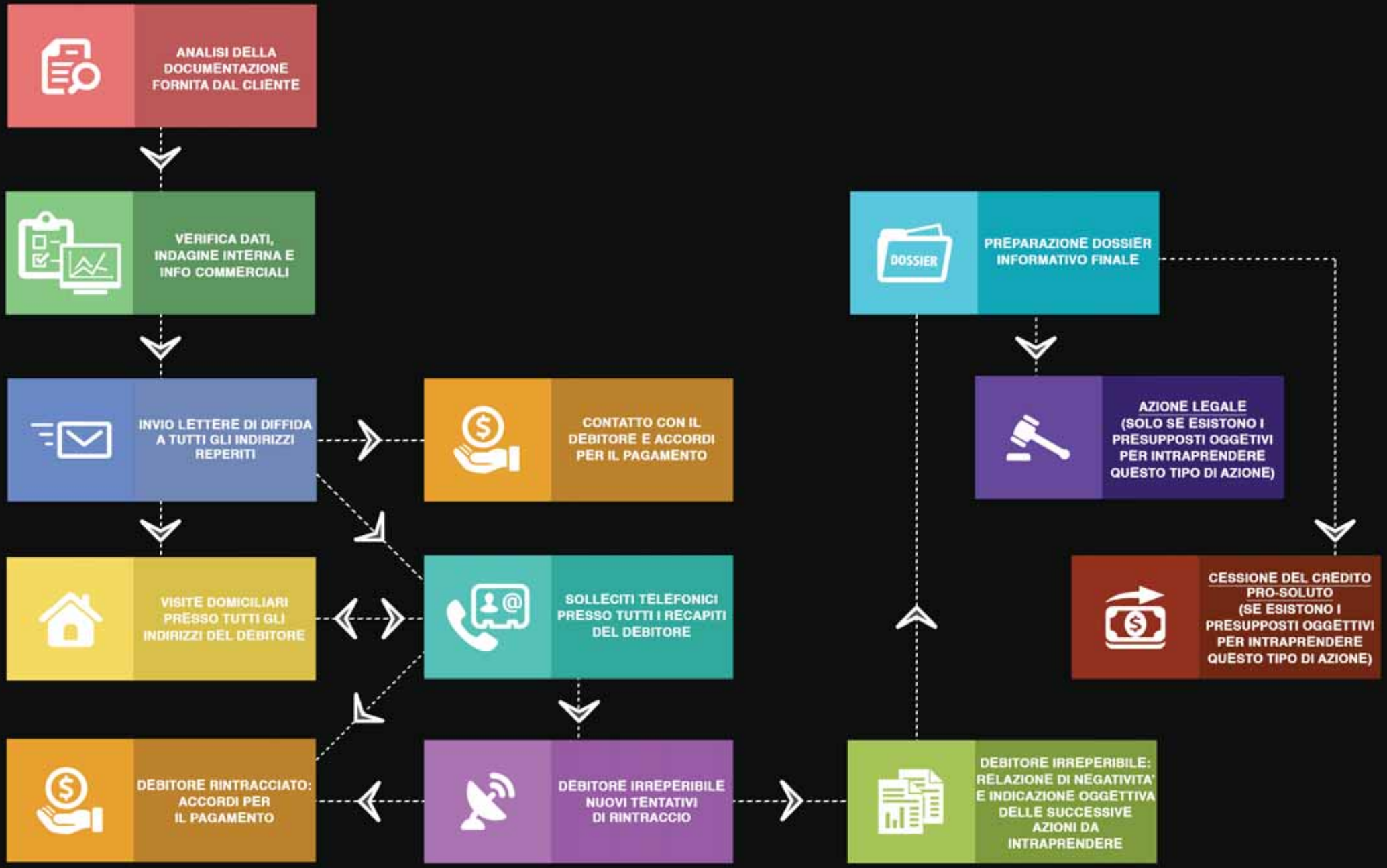

INFORMAZIONI COMMERCIALI

Lo Studio Stefano Parisi mette a disposizione del cliente una serie di **servizi informativi** accessibili tramite banche dati che consentono di **gestire al meglio i rischi e i vantaggi associati ad una transazione commerciale**, valutando l'affidabilità e i rischi ad essa connessi.

L'informazione commerciale, infatti, è lo strumento di supporto alle decisioni nell'ambito del credito e in particolare del credito commerciale. Nei moderni mercati, le informazioni commerciali sulle imprese, i reporto sull'affidabilità delle aziende ed in generale tutti gli strumenti che consentono di gestire in modo più efficace il rischio di credito, sono divenuti supporti fondamentali per espandersi con successo e limitare al massimo i rischi sia in Italia che all'estero.

Chi si trova a contatto con il mondo delle informazioni commerciali per la prima volta, avverte la sensazione di avere di fronte un universo di difficile comprensione. A tal proposito lo Studio Stefano Parisi opera con un preciso metodo, il sistema delle "**Informazioni Indispensabili**", che permette al cliente di prevenire gli insoluti e concludere affari favorevoli.

LE INFORMAZIONI INDISPENSABILI

L'AZIENDA ESISTE?

Verifica che l'azienda sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio.
ATTENZIONE - nell'ultimo anno sono state oltre 32.000 le truffe organizzate da società fantasma.

QUAL E' IL SUO PATRIMONIO?

Valuta l'ammontare del patrimonio e la capacità dell'azienda di autofinanziarsi.
ATTENZIONE - La lettura del bilancio consente di verificare il patrimonio immobiliare e finanziario nonchè la capacità di generare risorse destinate all'autofinanziamento (cashflow).

CHI FA PARTE DELL'AZIENDA?

Controlla chi sono gli esponenti e i soci, i loro interessi in altre aziende e le loro precedenti esperienze.
DOMANDA - E se un esponente o un socio gestiva in passato una società dall'andamento negativo?

COME PAGA?

Considera modalità e tempistiche dei pagamenti a fornitori, banche e clienti.
ATTENZIONE - Ogni anno non vengono pagati assegni e cambiali per oltre 3,3 miliardi di euro. Le RiBa insolute sono almeno 10 volte tanto.

QUANTO E' GRANDE?

Analizza la natura giuridica, il capitale sociale, il fatturato, il numero di dipendenti e delle sedi.
DOMANDA - Se l'azienda nel corso di un breve periodo ha trasferito la sede principale più volte e ha aperto e chiuso unità locali perché in difficoltà e sfugge ai creditori?

QUAL E' IL SUO MERCATO?

Controlla le caratteristiche, l'andamento, la rischiositàdel settore e la zona geografica in cui opera l'azienda.
DOMANDA - Perchè rischiare mancati pagamenti con aziende in zone a rischio, potendo scegliere di operare in aree più favorevoli?

LA SUA STORIA

Scopre l'andamento del fatturato, del risultato d'esercizio, dei principali indici di bilancio; se i soci e gli esponenti sono cambiati e quante volte.
DOMANDA - La gestione dell'attività è passata di mano più volte? Politica societaria o l'avvicendarsi di figure diverse è sinonimo di crisi?

DOMANI MI PAGHERA??

Esamina l'affidabilità dell'impresa nel tempo, ossia la probabilità che anche in futuro essa sia in grado di rispettare gli impegni finanziari assunti nei confronti dei fornitori.
ATTENZIONE - Ogni 15 minuti vengono rilevati 55 protesti.

FA PARTE DI UN GRUPPO?

Verifica se l'azienda lavora in modo indipendente, è collegata ad altre attività o fa parte integrante di un gruppo societario.
DOMANDA - Se una delle aziende è in difficoltà, come si ripercuote la situazione di crisi sulla collegata di nostro interesse?

FINO A CHE CIFRA POSSO ESPORMI?

Valuta il potere d'acquisto e il rischio commerciale dell'azienda per definire se, come e quanto dare fiducia.
Perché perdere un'opportunità commerciale importante quando, posso acquisire un nuovo cliente o non perderne uno con temporanea mancanza di liquidità?

CESSIONE CREDITO PRO-SOLUTO

La cessione pro-soluto dei crediti di difficile incasso è la soluzione ideale per risolvere i problemi derivanti dalla inesigibilità dei crediti e permette di ottenere i numerosi vantaggi.

I lunghi tempi di gestione, l'onerosità ed i risultati non garantiti delle azioni legali per il recupero del credito, non permettono infatti all'impresa di ricevere in tempi ridotti un beneficio fiscale raggiungibile e garantito solo con la **cessione pro-soluto**.

La gestione fiscale dei crediti iscritti a bilancio diventa un problema quando l'impresa chiude l'esercizio sociale con un risultato positivo di reddito (utile d'esercizio) oppure se tra le poste attive di bilancio sono presenti crediti di difficile esigibilità.

Per espressa risoluzione ministeriale, la cessione pro-soluto dovrà essere definitiva dove il cedente garantisce la sola esistenza del credito e non la solvibilità del debitore. I nostri partner vantano in merito un'esperienza consolidata e personale altamente specializzato che è in grado di offrirvi delle soluzioni ad hoc per questa tipologia di crediti.

Tutte le imprese che vogliono **defiscalizzare le perdite su crediti** e ottemperare all'obbligo di **bilancio trasparente**, possono rivolgersi allo Studio Stefano Parisi per la cessione del credito pro-soluto.

NORMATIVA CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO

1/2

Cenni Giuridici

La disciplina civilistica generale sulla cessione dei credi- ti è stabilita dal Codice Civile nel libro IV, titolo I, capo V "della cessione dei crediti" dall'articolo 1260 al 1267. Volendo essere sintetici, pensiamo sia utile focalizzare la Vostra attenzione su pochi concetti fondamentali:
- Si può vendere un credito, a titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore ceduto, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato dalla legge (articolo 1260).
- Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso (articolo 1262). La scrupolosa osservanza di questo articolo é particolarmente rilevante allorché si consideri la cessio- ne del credito d'impresa sotto l'aspetto fiscale.
- La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando gli é stata notificata (articolo 1264). Giuridi- camente il contratto é valido anche senza l'accettazione o la notifica al debitore ceduto. La noti- fica é opportuna ai fini dell'opponibilità al debitore ceduto ed ai terzi, dell'avvenuta cessione (conforme Cassazione 1712 del 14/06/52). - In caso di cessione a titolo oneroso, il cedente é tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione (articolo 1266). Sino a qui la disciplina generale del Codice Civile a cui ovviamente ci si dovrà sempre riferire ove le norme specifiche non dispongano diversamente.

Profili Fiscali
Svalutazione per rischi su crediti.
La svalutazione dei crediti commerciali derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi / ex articolo 5° TUIR (DPR 917 del 22/12/86) é consentita dall'articolo 71 TUIR in misura forfettaria nel limite dello 0,5% del valore nominale, o di acquisizione, dei crediti stessi.
A prescindere dai criteri di valutazione civilistica dei crediti, ove la svalutazione (ex fondo) a fine esercizio risulti superiore al 5% dell'ammontare nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare reddito d'esercizio. Come noto la citata normativa stabilisce, infine, che le perdite su crediti sono deducibili solo per la parte eccedente l'ammontare complessivo delle svalutazioni già effettuate nei precedenti esercizi. I crediti di difficile o di dubbia esigibilità, nella pratica, vengono comunemente chiamati inesigibili.
A nostro parere tale termine è improprio, perché se i crediti fossero veramente non più esigibili, con il trascorrere del tempo, a vario titolo, si realizzerebbero le fattispecie di deducibilità previste dall'art. 66 del T.U.I.R. ....."Le perdite sui crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, ed in ogni caso per le perdite su crediti se il debitore è assogettato a procedure concorsuali."
Riassumiamo brevemente le ipotesi previste dal T.U.I.R., per la deducibilità fiscale dei crediti inesigibili. **Esistenza di elementi "certi e precisi" della avvenuta perdita (art. 66 comma 3).**
Su queste due "parole" si è molto scritto. Nella sostanza ogni caso ha bisogno di essere analizzato. Vero è che per alcune fattispecie, gli elementi certi e precisi sono oramai riconosciuti dall'amministrazione:
• la procedura esecutiva individuale, fino al pignoramento negativo, oppure fino al termine della procedura con relativa attestazione del Giudice della esecuzione, comprovante il ricavo nullo della vendita dei beni pignorati e l'inesistenza di altri beni del debitore; • la dichiarazione di irreperibilità rilasciata dalla pubblica autorità; • la dichiarazione di rinuncia all'eredità da parte degli eredi del debitore defunto; • i casi eclatanti di truffa dichiarata e conclamata.
Nei casi di modesto importo, sono spesso riconosciuti come elementi certi e precisi (anche se soggetti a valutazione dell'amministrazione finanziaria):
• le lettere raccomandate di sollecito pagamento o altra documentazione analoga;
• le dichiarazioni di insolvibilità, rilasciate da legali o da società di recupero crediti, a seguito di esito negativo delle procedure stragiudiziali esperite;
• altra documentazione che dimostri il carattere di inevitabilità delle perdite, quando non si siano esperite tutte le azioni, ecc..
L'azione legale va certamente attivata se l'obiettivo e/ o la speranza è di recuperare il credito. Diventa antieconomica e beffarda, visti i tempi lunghi ed i costi elevati, se l'obiettivo è ottenere gli elementi certi e precisi. **Assoggettamento del debitore a procedura concorsuale:**
a - fallimento; b - concordato preventivo (il creditore ordinario può dedurre fino al 60% del credito; il creditore privilegiato non può dedurre nulla);
c - liquidazione coatta amministrativa;
d - amministrazione straordinaria (grandi imprese in crisi). Le società in amministrazione controllata non rientrano in tale ipotesi.
Ricordiamo, per completezza, che non possono essere sottoposti a procedura concorsuale: a - privati; b - aziende artigiane e piccoli imprenditori (sulla cui identificazione la giurisprudenza e la dottrina non sempre concordano) art. 1 Legge Fall. R.D. n° 267/42; c - aziende agricole; d - ditte individuali cessate da oltre un anno; e - enti morali, pubblici o privati, senza scopo di lucro; f - debitori residenti all'estero; g - professionisti.
In sostanza, esiste in ogni azienda una massa di crediti che non può rientrare nelle ipotesi previste dalla disciplina fiscale che, come detto, esclude elementi di tipo valutativo e soggettivo circa il verificarsi della perdita, privilegiando la ricerca di elementi documentati, "certi e precisi", per la determinazione della perdita stessa.

Questi crediti generano nella gestione aziendale, una serie di problemi di non secondaria importanza:
• elevati costi amministrativi soprattutto se trattasi, come spesso accade, di piccoli crediti frazionati;
• i relativi ricavi, anche se pertinenti a crediti non ri- scossi, concorrono, nell'esercizio di competenza, a for- mare il risultato di bilancio ed il reddito imponibile e pertanto sono assoggettati alle imposte sui redditi;
• la difficoltà di provvedere ad adeguare l'importo nomi- nale dei crediti, contabilizzati al loro valore di presumi- bile realizzo, secondo la normativa civilistica.
Una soluzione opportuna e corretta per la gestione di tali crediti è, pertanto, **la cessione pro-soluto**. Con tale operazione i crediti non sono più esigibili dal cedente, il quale **realizza una perdita certa e definitiva**.
Oltre a risolvere i problemi sopra elencati, si ottengono i seguenti benefici:
• introito derivante dalla vendita dei crediti (ricordiamo chela cessione è a titolo oneroso);
• "beneficio economico" inteso come riduzione dei costi della gestione amministrativa di tali partite;
• chiarezza dei bilanci in armonia con la IV e VII direttive CEE, recepite dal D.LGS. 127 del 09/04/91;
• migliori condizioni da banche;
• risoluzione di controversie commerciali;
• ecc.

Crediti di dubbia o difficile esigibilità solitamente ceduti
• Debitori irreperibili.
• Casi in cui non si ritenga economicamente convenien- te, perché troppo costoso, in relazione all'entità del credito, attivare un contenzioso legale senza avere sufficienti elementi che offrano concrete possibilità di recu- perare il credito.
• Crediti di modesta entità (mediamente inferiori all'importo della "fattura media").
• Crediti verso l'estero. Si ricorda che l'ART. 66 T.U.I.R. si riferisce a procedure concorsuali secondo la legge italiana. Pertanto, per crediti in procedura concorsuale estera o sofferenze estere, bisogna ai fini della deducibi- lità fiscale totale o parziale, darne prova certa e precisa.

Regime IVA
La cessione del credito é esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina I.V.A. (articolo 2, comma 3, lettera A e articolo 4, comma 3, lettera C, DPR 633 del 26/10/72 e successive modifiche ed integrazioni).
Perdita su crediti o minusvalenza patrimoniale
E' accezione comune, dell'amministrazione finanziaria e della dottrina, considerare "perdita su crediti" la diffe- renza tra il valore nominale dei crediti ceduti ed il corrispettivo conseguito (art. 66 comma 3 T.U.I.R.).
Pur ritenendo consolidata questa interpretazione, per dovere di completezza, segnaliamo che una "diversa opinione" ritiene che la differenza sopracitata sia ascrivibile a "minusvalenza patrimoniale". In base a tale interpretazione l'importo della differenza andrebbe imputato direttamente al conto economico (art. 66, comma I, T.U.I.R.), senza dover applicare la norma di cui all'art. 71 T.U.I.R., il quale richiede che le perdite su crediti debbano essere preliminarmente imputate a riduzione dell'ammontare delle svalutazioni fiscali già operate.
Contratto, elementi costitutivi e modalità
A prescindere dalla qualificazione del componente negativo che deriva dalla cessione del credito (perdita su crediti ai sensi del comma 3 articolo 66, ovvero minusvalenza patrimoniale ai sensi del comma 1) **esso è fiscalmente deducibile nell'esercizio in cui si manifesta** (la perdita o la minusvalenza).
E' fondamentale però che siano rispettati due elementi (soprattutto a tutela del cedente):
• data certa; • importo certo.

La cessione deve avvenire pertanto per atto scritto se- condo le seguenti due possibilità:
A - Contratto registrato in termine fisso entro 20 giorni dalla data dell'atto. In tal caso bisogna assolvere l'imposta di registro dello 0,5% sul valore nominale del credito (DPR 131 del 26/04/86). **B - Scambio di "corrispondenza raccomandata R.R.** a corpo" (senza busta), con applicata marca da bollo da Euro 14,62 (DL 565 del 30/12/95, art.6). L'annullo dell'Ufficio Postale determina la data certa. Il riconoscimento della data certa rilevata dal timbro postale, nel campo della contrattualistica e nelle notifiche, è ritenuto prassi consolidata da disposizioni speciali, leggi e regolamenti, nonché da giurisprudenza e dottrina. (Cassazione 14/10/61 n°2139 - 12/08/63 n°2296 - 17/10/68 n°339 - 19/06/73 n°1808 - 20/11/76 n°4372 - 02/07/80 n°4185 - Trib. di Milano 16/07/89). Tale contratto dovrà però essere registrato in "caso d'uso". Ricordiamo che l'art. 6 del DPR 131/86 definisce il concetto di "caso d'uso", stabilendo che si intende come tale, solo il deposito presso le Cancellerie Giudiziarie o presso la Pubblica Amministrazione del documento per la sua acquisizione agli atti. Circa la procedura per la cessione crediti pro-soluto con scambio di corrispondenza - Raccomandata R.R. a corpo.

Notifica al debitore ceduto
Il contratto si perfeziona con il consenso delle parti (cedente e cessionario), e pertanto non sarebbe neces- saria ai fini della sua conclusione né l'accettazione del debitore ceduto, né la notifica, né la consegna dei titoli (articoli 1262 e 1264 C.C.) attenendo questi fatti all'esecuzione del contratto.
Riteniamo che, nel comune interesse delle parti e visti i riflessi fiscali che il contratto genera, la notifica del credito ceduto debba essere sempre eseguita dal cedente il quale ne darà copia per conoscenza al cessionario, fornendo a questi tutta la documentazione probatoria in suo possesso. Circa la modalità di notifica, l'orientamento di risalente e consolidata dottrina e giurisprudenza prevede che la stessa possa avvenire con qualsiasi mezzo, e dunque anche tipicamente con la raccomandata R.R., sempre a corpo, costituente prova di data certa. (Cassazione 20/11/76 n°4372 - 04/02/69 n°341).

Le Recenti Norme Antielusione
Legge 724 del 23/12/94, modificata dal DL 41 del 23/02/95, convertito dalla legge 85 del 22/03/95. Articolo 28 / Norma contro l'elusione.
1) E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, valutazione di partecipazioni, cessioni di crediti e cessioni o valutazione di valori mobiliari posti in essere senza valide ragioni economiche, allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta.
2) Omissis ..... Questo articolo di legge, anticipato già in varie bozze negli ultimi mesi del '94, ha suscitato non poche perplessità tra gli operatori a causa della sua genericità. Alcuni imprenditori, nel dubbio, hanno differito il computo di molte perdite sui crediti non effettuandone la cessione pro-soluto e rinunciando "alla scelta di convenienza per l'imprenditore, ovverosia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico" (Risoluzione Mini- steriale 9/517 del 06/09/80). A nostro giudizio tale decisione non é stata felice perché la norma, pur essen- do all'apparenza restrittiva, non preclude affatto l'utilizzo dell'istituto della cessione pro-soluto in tutti i casi che abbiamo sin ora discusso. Ricordiamo che la cessione é prevista e regolamentata dal Codice Civile, e che la norma antielusione non ha la facoltà di disconoscere tutte le cessioni ma, giustamente, solo quelle poste in essere senza valide ragioni economiche, allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta. Affinché l'amministrazione finanziaria disconosca la cessione si devono verificare pertanto, due presupposti. **L'assenza di valide ragioni economi- che con lo scopo esclusivo di ottenere un risparmio d'imposta**. Ciò non si verifica quando il risparmio dei costi dell'impresa (tempo, risorse umane, spese, ecc) sia superiore all'importo presumibile del recupero, anche in relazione alla data in cui potrà avvenire (l'importo potrebbe anche essere nullo). L'imprenditore può, e deve, decidere in base all'ordinaria convenienza economica, "poiché il fine é pur sempre quello di per- venire al maggior risultato economico". Pertanto una genuina operazione di cessione pro-soluto, di crediti di dubbia e difficile esazione é posta in essere per valide ragioni economiche e come diretto complemento consente anche una deduzione dal reddito imponibile, lecita e legittima. Si realizza inoltre l'obiettivo di ottenere, nel bilancio d'esercizio, la rappresentazione in modo veritiero e corretto della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2423 del Codice Civile.
Il risparmio d'imposta deve essere raggiunto fraudolentemente, cioè mediante artifizi o raggiri, diretti ad ingannare il fisco.
Materialmente la frode si attua con comportamenti negoziali simulati, documenti falsi, cedendo crediti inesistenti in connivenza tra soggetti, utilizzando modalità comunque anomale rispetto alla prassi ordinaria di cui si è fatto cenno, nella quale invece tutto avviene alla luce del sole Si consideri che il quadro di riferimento in cui oggi si opera, dà a tutti le informazioni e le garanzie che le operazioni siano poste in essere correttamente per:
• **i soggetti** della cessione, che ne sono a conoscenza;
• **le aziende**, che possono cedere i crediti commerciali a società istituzionalmente preposte.
E' di tutta evidenza invece che la norma vuole giustamente ufficializzare e ribadire il disconoscimento dei vantaggi fiscali, generati da specifiche operazioni "confezionate a tavolino".
Ricordiamo che tale disconoscimento di fatto il fisco già lo esercitava e lo esercita, riprendendo i saldi impropriamente dedotti con simili fraudolente operazioni, applicando le conseguenti sanzioni.
E' da ritenersi che, con l'emanazione del citato articolo 28 e la conseguente possibile azione di disconoscimento ai fini fiscali di dette operazioni, l'amministrazione abbia inteso di preavvertire gli interessati circa i rischi di atti il cui contenuto è "sospetto". Anche alla luce di questo "avvertimento", per porre in essere un contratto ineccepibile, sia nella forma, ma soprattutto nella sostanza, occorre analizzare le operazioni anche nell'ottica dell'amministrazione fiscale, la quale sostanzialmente e giustamente dice: "se l'impresa A si spoglia dell'importo X, cedendolo a B, negandomi quindi la possibilità di applicare l'imposta sull'importo X, mi recherò dal cessionario B per verifica- re se e quanto con la sua attività é riuscito a recuperare, in modo da rifarmi almeno parzialmente dell'imposta non percepita dal cedente A". Immaginiamo che tutti i crediti acquistati dai vari cessionari vadano a finire in un'enorme magazzino e lì vengano lasciati ammuffire, coperti di polvere. In tal caso sarebbe difficile sostenere che il fisco non ha perso imposizione a fronte dell'inattività "sospetta" dei vari cessionari.

NORMATIVA CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO

2/2

Convenienza del cessionario.
Il cessionario offrirà per tali crediti un corrispettivo comunque inferiore al valore di realizzo che, sulla base della propria esperienza, stimerà conseguibile.
Egli, operando professionalmente nella gestione dei crediti commerciali, é dotato di specifica struttura operativa, know-how e informazioni che gli consentono di ottenere remunerative percentuali di recupero, non realizzabili dai cedenti perché operanti in settori diversi **Codice Civile, libro quarto**

Capo V della cessione dei crediti
Sulla cessione di crediti d'impresa, vedi legge 52 del 21/02/91 in appendice IV, 1.
1260. Cedibilità dei crediti. Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito (comma 1198, 1858), anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge (comma 447). Per i limiti della cedibilità di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni vedi DPR 180 05/01/50. Sono incedibili i crediti per assegni familiari (art.22 DPR 797 30/05/55), nonché i crediti dei partiti politici ai contributi statali (art.6 L.195 02/05/74).
1261. Divieti di cessione.
1262. Documenti probatori del credito.
1263. Accessori del credito.
1264. Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.
1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi.
1266. Obbligo di garanzia del cedente.
1267. Garanzia della solvenza del debitore. Precauzioni
L'ampiezza e la generalità della norma antielusiva esaminata ci porta a prestare molta attenzione, non solo formale, di fronte ad operazioni che potrebbero avere in sé il "germe" esclusivamente elusivo, quali ad esempio:
• cessioni tra società del gruppo (scatole cinesi);
• cessioni relative ad attività non caratteristiche come: - finanziamenti a soci, distributori, agenti, ecc;
- finanziamenti a persone riconducibili alla società cedente (parenti, soci di altre attività, ecc)
• alcuni crediti per cessione di aziende o ramo 'azienda; • crediti di rilevante importo supportati da modesta e vaga documentazione sulla loro "storia".

Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, emergono facilmente le condizioni fisiologiche per poter continuare tranquillamente ad effettuare la cessione pro-soluto dei crediti di difficile esigibilità.
- Stipulare un contratto dove, nella sostanza ma anche nella forma, sia ben precisato l'importo e la composizione del credito di natura commerciale ceduto.
- Siano elencate ed identificabili con chiarezza le partite cedute (numero di fattura, data, descrizione, ecc) i nomi e gli indirizzi dei debitori.
- Per svista o pigrizia, non si cedano oneri accessori, quali spese bancarie, certamente già imputati a costi.
- Sia incontrovertibile l'identificazione della data certa.
- Si cedano prevalentemente crediti afferenti l'attività strategica (vendo abbigliamento e dunque cedo crediti relativi a vendite di abbigliamento).
- Per i crediti ceduti vi sia prova documentata dei tentativi infruttuosi di recupero effettuati (lettere di sollecito, visite di agenti, solleciti e azioni legali in corso, esiti negativi di società di recupero, ecc).
- Sia notificata correttamente la cessione del credito al debitore ceduto.
- Sia fornita al cessionario la completa documentazione probatoria del credito (comprensiva della copia della notifica al debitore ceduto), per dare al cessionario stesso la possibilità di attivare correttamente l'azione di recupero. E' consigliabile pertanto catalogare e raccogliere, durante l'esercizio, quei crediti che eventualmente saranno ceduti.
Note Finali
La cessione pro-soluto dei crediti di difficile esigibilità è il metodo ideale per gestire quei crediti che, per diversi motivi, si pensa di non recuperare o di recuperare in tempi molto lunghi.
Utilizzare lo strumento della cessione pro-soluto significa risolvere i problemi derivanti dalla inesigibilità dei crediti, quindi:
Non pagare imposte non dovute su utili non conseguiti; Rispettare i principi di chiarezza di bilancio in armonia con la IV e VII direttiva CEE recepite dal D. Lgs. 09/04/91 n° 127; Annullarne i relativi costi amministrativi di gestione; Interruzione delle eventuali procedure legali in corso e delle relative spese.
Vediamo perché:
t

L'impresa, emettendo fattura, è automaticamente soggetta all'imposizione fiscale derivante dall'operazione. In caso di insolvenza è un suo dovere riscuotere il credito; per questo, lo Stato mette a sua disposizione degli strumenti giuridici, le azioni legali, per far valere i suoi diritti non consentendo valutazioni soggettive sull'irrecuperabilità.
L'impresa, infatti, può esimersi dal pagare le imposte, mettendo a perdita i crediti, solo nei casi in cui siano gli strumenti e le procedure previsti dello Stato a dimostrare l'effettiva impossibilità del debitore al pagamento delle somme dovute, oppure cedendo il credito ad una società finanziaria autorizzata (art.1, art.106, art.156, art.2 D. Min. Tesoro 06/07/94).
Per l'impresa, nella maggior parte dei casi, le procedure giudiziarie sono considerate antieconomiche rispetto alla cessione dei crediti ad una società finanziaria autorizzata ed iscritta all'UIC, in quanto:
L'impresa può essere già in possesso di informazioni sulla precaria situazione finanziaria del debitore o sulla sua irreperibilità.
Il debitore non è soggetto a fallimento o procedure concorsuali; si tratta di crediti di piccola entità.
I lunghi tempi di gestione, l'onerosità ed i risultati non garantiti delle azioni legali per il recupero del credito non permettono, all'impresa, l'immediatezza del beneficio fiscale raggiungibile e garantito solo con la cessione pro-soluto. Da non trascurare i benefici economici derivanti dall'operazione di cessione:
Riduzione dei costi della gestione amministrativa delle partite aperte; Migliori condizioni da Istituti Bancari; Risoluzione di controversie commerciali.
La gestione fiscale dei crediti iscritti in bilancio diventa un problema quando ricorrono determinate condizioni: l'impresa chiude l'esercizio sociale con un risultato positivo di reddito (utile d'esercizio);
presenza di crediti iscritti tra le poste attive del bilancio di difficile esigibilità; il T.U. sulle Imposte sui Redditi, ha previsto diverse modalità di deduzione delle perdite su crediti quali: accantonamenti per Rischi su Crediti art. 71 T.U.: gli accantonamenti per rischi su crediti sono deducibili, per ciascun esercizio, nel limite dello 0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio fino al raggiungimento del 5% dei crediti risultanti in bilancio; perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi art. 66 T.U. vale a dire: verbale di pignoramento negativo attestante l'inesistenza di beni nel domicilio del debitore, verbale di esito infruttuoso delle aste del pignorato, denuncia penale per truffa, attestazione di irreperibilità da parte della pubblica amministrazione, atto di transazione registrato, crediti di modesto importo; assoggettamento del debitore a procedure concorsuali art. 66 T.U. vale a dire: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria per le grandi imprese esclusa l'amministrazione controllata. La deduzione fiscale della perdita su crediti sarà possibile a partire dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e dal provvedimento che dispone la liquidazione o l'amministrazione straordinaria.
Di fatto, però, esistono soggetti che sono passibili di procedure concorsuali quali: privati; artigiani; agricoltori; piccoli imprenditori commerciali; ditte individuali cessate da oltre un anno; professionisti; enti morali pubblici o privati non aventi scopo di lucro. Questo implica che per i debiti contratti dai suddetti soggetti non potrà essere applicata la norma deduttiva.
Inoltre si pone il problema delle lunghe procedure per giungere ad una dichiarazione di fallimento, che presup- pone l'accertamento del credito con procedura monitoria (decreto ingiuntivo) o ordinaria (giudizio che si conclude con una sentenza), il successivo precetto e pignoramento attestante l'indizio dello stato di insolvenza ed i tempi di istruttoria fallimentare.
Le procedure concordatarie,poi, avvengono su istanza del debitore e pertanto il creditore non ha potere di iniziativa. Ciò si traduce in tempi lunghi e onerose spese per anticipazioni sostenute dal creditore.
Infine, da considerare è la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ravvisato gli estremi della dichiarazione di fallimento solo in presenza di un "allarme sociale" che lo stato di insolvenza della azienda debitrice può ingenerare.
Tale principio ha avuto come diretta conseguenza una decisa restrizione da parte di molti Tribunali nel dichiarare i fallimenti, se non per crediti di un certo importo o su istanza di più creditori, il che, di fatto, in molti casi lascia senza tutela tutti i crediti di modico importo già azionati senza esito in sede di esecuzione individuale. La soluzione ai suddetti inconvenienti è la cessione pro-soluto del credito.
Per espressa risoluzione ministeriale, la cessione pro- soluto dovrà essere definitiva dove il cedente garantisce la sola esistenza del credito e non la solvibilità del debitore.

Stato patrimoniale

Attività		Passività	
Crediti inesigibili	40,00		
Totale attività	1000,00	Totale passività	950,00
		Utile lordo	50,00

Conto Economico

Costi		Ricavi	
Totale Costi	40,00	Totale Ricavi	150,00
Utile Lordo	1000,00		

Come evidenziato nello schema di stato patrimoniale, in attivo abbiamo crediti inesigibili per un ammontare di 40,00, pertanto le imposte che gravano su tali crediti sono pari a:
ricavi 150,00 - costi 100,00 = utile lordo 50,00 x aliquota fiscale 27,5% = 13,75
l'importo di 40,00 relativo a crediti inesigibili iscritti in bilancio porta di fatto ad un'imposizione fiscale pari a: **40,00 x 27,5% = 11,0**
pertanto l'imprenditore dovrà porre in essere i dovuti correttivi allo scopo di azzerare i crediti non riscuotibili nel rispetto dei principi di veridicità e chiarezza del bilancio d'esercizio come prescritto dalle direttive CEE recepite dal D. LGS 127/92.

Tali correttivi avranno come diretta conseguenza una consistente riduzione dell'utile lordo come di seguito esposto:

Stato Patrimoniale

Attività		Passività	
Totale Cosi	960,00	Totale Passività	950,00
		Utile Lordo	10,00

Conto Economico

Costi		Ricavi	
Perdite su crediti	40,00		
Totale costi	140,00	Totale ricavi	150,00
Utile lordo	10,00		

Cioè con l'azzeramento dei crediti inesigibili le imposte sul reddito saranno pari a:
ricavi 150,00 - costi 140,00 = utile lordo 10,00 x aliquota fiscale 27,5% = 2,75
con un risparmio fiscale pari a 11,0 rispetto alla situa- zione di partenza grazie alla deduzione delle perdite su crediti relative alle poste di bilancio dei crediti inesigibili.

STUDIO LEGALE

Lo Studio Stefano Parisi si avvale della collaborazione di un team specializzato di Legali che operano sul territorio nazionale in vari settori del diritto civile e penale.

L'Ufficio Legale agisce sia secondo il tradizionale modello dell' assistenza giudiziale che secondo le più avanzate **tecniche di mediazione e negoziazione**.

È in grado di fornire un'assistenza qualificata e **personalizzata**, rispondendo celermente alle singole esigenze prospettate.

Grazie ad una organizzazione volutamente snella, viene privilegiato l'aspetto personale del rapporto cliente-professionista, garantendo un rapporto di stretta fiducia, immediatezza di prestazioni, chiarezza e riservatezza, in linea con i valori che caratterizzano tutta l'attività professionale dello Studio Stefano Parisi (ad esempio lo Studio informa preventivamente il cliente dei costi delle prestazioni richieste).

Assistenza alle procedure giudiziali

Una volta esaurita la fase stragiudiziale e dietro consenso del cliente, lo Studio Stefano Parisi è in grado di attivare il proprio Team di avvocati per far partire immediatamente l'azione giudiziale nei confronti del debitore, sfruttando il lavoro già svolto nella fase preliminare.

I costi, inoltre, saranno preventivati e le posizioni costantemente monitorate, affinché le pratiche che vengono affidate all'ufficio legale possano esser seguite nel migliore dei modi.

L'assistenza può essere commissionata volta per volta, oppure effettuata in automatico a seguito di un processo meccanizzato e personalizzato in collaborazione con il nostro Studio.

FASI PRE-LEGALI

Diffide legali in Italia

FASI GIUDIZIARIE

Azioni legali in Italia
Azioni cartolari
Istanze e/di insinuazioni al fallimen-

AREE DI COMPETENZA

Diritto Civile
Infortunistica stradale
Diritto Condominiale
Diritto Fallimentare
Diritto di Famiglia
Diritto Immobiliare e Appalti
Diritto del Lavoro
Locazioni
Diritto Penale

I RISULTATI DEL SISTEMA PROFESSIONALE STUDIO STEFANO PARISI

Dalle stime sui successi di recupero (pag. 8), evidenziamo ora i risultati dell'intero processo.
Considerando quindi anche l'azione legale successiva.

20% di recuperi a seguito dell'azione legale

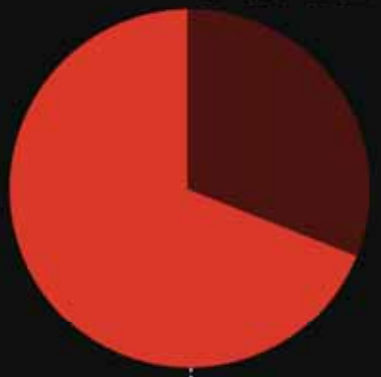

9% i crediti totalmente inesigibili

AZIONE LEGALE

BANCHE DATI E PROTESTI

Lo Studio Stefano Parisi è in grado di fornire a privati ed aziende un servizio professionale di consulenza per quanto riguarda la verifica e la richiesta di **cancellazioni e rettifiche dei vostri dati sensibili**.

La cancellazione dalle banche dati dei cattivi pagatori (CRIF, CTC, Experian ecc.), consente di ripristinare la situazione precedente alle segnalazioni, permettendo così all'ex protestato/segnalato di tornare ad una migliore **possibilità di accedere al credito**.

Il servizio offerto garantisce inoltre la riabilitazione dei soggetti che hanno subito un **protesto di assegno o di un titolo bancario**, con il fine di considerare il protesto come mai avvenuto.

F.A.Q.

Lo Studio Stefano Parisi è da sempre attento ai suoi clienti, per questo motivo lavoriamo con costante entusiasmo per garantirti l'accesso a moltissimi nuovi contentuti in grado di genereare spunti di approfondimento e conoscenza.

Questo perché è solamente attraverso la **conoscenza** che puoi migliorare i tuoi affari e far fiorire il tuo business!

Lo Studio Stefano Parisi, infatti, non è solo gestione e recupero del credito, ma ti permette di conoscere tantissime notizie economico giuridiche di cui hai bisogno, quando ne hai bisogno.

Sapevi che molte delle informazioni che trovi sul nostro sito, sul nostro blog e sui social network, non puoi trovarle da nessun altra parte?

Ti garantiamo che troverai sempre lo Studio Stefano Parisi **interessante**, sempre **efficace** e sempre **utile** per la tua azienda.

Che differenza c'è tra recupero crediti giudiziale e stragiudiziale?

Per Recupero Credito Stragiudiziale si intende l'insieme delle attività finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare, in via bonaria, la propria pendenza, attraverso un'attività di sollecitazione, sia epistolare che verbale, eseguita anche mediante contatto diretto con lo stesso.
Il Recupero Credito Giudiziale permette l'attivazione, sulla base della documentazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità di ogni singola partita creditoria, delle varie formalità procedurali previste dalla legislazione vigente, culminanti con la sottoposizione al pignoramento di ogni bene, mobile e/o immobile, di proprietà del debitore, fino al completo rimborso delle pretese azionate.

Come funziona il recupero stragiudiziale all'estero?

Lo Studio Stefano Parisi opera nel pieno rispetto delle diverse normative vigenti attraverso una rete di corrispondenti esteri dando un servizio completo di recupero e gestione del vostro credito estero.

In quanto tempo viene definita una pratica di recupero crediti?

In media entro 90-120 giorni lavorativi. Tuttavia i tempi di definizione delle pratiche di recupero credito dipendono da molti fattori, quali ad esempio, l'irreperibilità del debitore o la concessione allo stesso di pagamenti dilazionati.

E se dovessi fare un recupero crediti Giudiziale?

Lo Studio Stefano Parisi assiste il cliente anche nell'intraprendere azioni legali (qualora se ne accerti la convenienza) volte al recupero dei vostri crediti (decreto ingiuntivo, pignoramento, etc.) per tramite del nostro legale.

Mi conviene intraprendere un'azione legale? Quando?

Questo servizio è utile – nel caso di mancata riscossione – per valutare la convenienza o meno di procedere per via giudiziale nel tentativo di incassare il credito vantato.
Tale valutazione prevede un'indagine approfondita atta ad individuare eventuali beni aggredibili del debitore, mobili ed immobili, attraverso un'attenta analisi dei dati forniti da banche dati ufficiali e da indagini investigative esterne.

I vostri agenti eseguono sempre la visita presso il domicilio del debitore?

La visita presso il domicilio del debitore (abitazione o sede aziendale), tramite l'impiego di agenti o di agenzie di recupero crediti competenti per territorio, potrà avere luogo unicamente nei casi in cui lo studio lo riterrà opportuno ed indispensabile per una risoluzione positiva della pratica affidata.

Nel caso in cui il debitore esegua il pagamento direttamente al creditore, verranno addebitati ugualmente i compensi?

I compensi provvigionali pattuiti saranno dovuti anche nel caso in cui il debitore regolarizzi direttamente con il creditore la propria posizione, sia eseguendo il pagamento in denaro (o con rilascio di titoli) sia nel caso di restituzione di merce.

Se il debitore non dovesse pagare nella fase "stragiudiziale", verrà avviata la procedura giudiziaria di recupero crediti?

Eventuali azioni di recupero credito in via Giudiziaria verranno avviate unicamente dietro consenso del creditore, a carico del quale ricadranno i relativi costi, preventivamente quantificati dalla società di recupero crediti, oltre ai compensi provvigionali pattuiti, applicati soltanto in caso di esito positivo della procedura. I costi per l'avvio delle procedure Giudiziarie rimarranno in ogni caso a carico del creditore.

Una pratica già affidata ad un avvocato può essere gestita contemporaneamente dalla società di recupero crediti?

Assolutamente No! L'intervento, da parte della società di recupero crediti, può essere richiesto prima del passaggio della pratica allo Studio Legale oppure al termine della fase Giudiziaria risultata infruttuosa o parzialmente infruttuosa.

E se il debiore proponesse un pagamento inferiore al dovuto o una dilazione di pagamento?

Non potranno essere accettati dalla società di recupero crediti pagamenti transattivi "a saldo" se non preventivamente autorizzati dal creditore. Eventuali richieste di dilazioni di pagamento, da parte del debitore, dovranno essere accettate dal creditore. Tale procedura viene seguita anche nel caso in cui il debitore proponga di effettuare il pagamento tramite rilascio di titoli (ad esempio cambiali/assegni).

Quale importo verrà chiesto al debitore?

IMPORTI AFFIDATI:
- Capitale (importo della/e fattura/e)
- Interessi di Mora
- Anticipo Spese di Gestione Pratica
- Oneri di Recupero

In che misura vengono calcolati gli interessi a carico del debitore?

Al debitore vengono richiesti interessi calcolati sulla base del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, "ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

Le modalità di intervento stragiudiziale sono uguali anche per l'estero?

Per la maggior parte dei paesi esteri la procedura di recupero credito in via stragiudiziale è la stessa adottata in Italia ma è necessario l'appoggio di un ufficio apposito poiché la territorialità della licenza di P.S. è limitata al territorio nazionale.

In caso di recupero credito inesigibile, viene rilasciata una relazione?

In caso di infruttuosità dell'intervento stragiudiziale di recupero del credito verrà rilasciata una relazione con indicati i motivi e tutta la documentazione che ne avranno determinato l'inesigibilità. Per alcune tipologie di crediti tale relazione potrà risultare utile per portare a perdita le partite non soddisfatte.

STUDIO
STEFANO PARISI

VIA ROMA 1/1 - CERVIGNANO DEL FRIULI (UDINE)
0431 - 373241 //studiostefanoparisi.com

LA TUA AZIENDA, IL NOSTRO MONDO